PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2740 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la modifica ed ampliamento della pista da sci da discesa n. 5/1/35 denominata "SNOWPARK DOSSON", ubicata nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 7 maggio 2019, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la modifica ed ampliamento della pista da sci da discesa n. 5/1/35 denominata "SNOWPARK DOSSON", ubicata nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Filippo Mottes, datati aprile 2019, e la successiva documentazione sostitutiva ed integrativa pervenuta in data agosto e settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti la modifica ed ampliamento della pista da sci da discesa denominata "Snowpark Dosson", di seguito indicati:

- ampliamento della "linea easy" con ingresso dalla pista "Cacciatori 2", tramite uno scavo di sbancamento verso monte per uno sviluppo di circa 140 m fino ad una profondità massima di circa 3,2 m ed interventi di riporto, per innalzare il tracciato nella zona di ingresso e per livellare il piano sciabile, fino ad un'altezza massima di circa 2,3 m. Le larghezze di ampliamento del piano sciabile risultano comprese tra i 14 e i 30 m, circa;
- ampliamento della "linea medium" con ingresso dalla pista "Olimpionica 2" e regolarizzazione del suo piano sciabile, tramite interventi di scavo e riporto per una lunghezza di circa 100 m, eseguiti rispettivamente fino ad una profondità ed altezza massima di circa 2 m e 2,2 m. Le larghezze di ampliamento del piano sciabile risultano comprese tra i 16 ed i 32 m, circa;
- spostamento ed allungamento del tappeto mobile di risalita esistente di circa 25 m, dagli attuali 125 m a 150 m, nonché la sistemazione della parte alta dello snowpark per ottenere una pendenza longitudinale più omogenea, pari al 11% circa, in modo da rendere più funzionale e sicuro l'utilizzo del tappeto, tramite un intervento di riporto di materiale fino ad un'altezza massima di circa 2,20 m. È inoltre compresa la realizzazione di un terrazzamento che fungerà da zona di sbarco del tappeto e di partenza dello snowpark con una superficie di circa 1.000 mq;
- prolungamento della copertura esistente del rio "Lavesol" mediante la posa di una tubazione in cls con un diametro di circa 80 cm ed una lunghezza di circa 25 m. A monte della citata tubazione il rio sarà deviato per circa 70 m in una canaletta a cielo aperto ricavata al piede della rampa di scavo in progetto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, ad eseguire i lavori concernenti la modifica ed ampliamento della pista da sci da discesa n. 5/1/35 denominata "SNOWPARK DOSSON", ubicata nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
   - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito con cura adottando sistemi potenziati con pacciamatura di fieno allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al suo riposizionamento a lavori ultimati;
   - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
   - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

3. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul **capitolo provinciale per migliorie boschive** di una somma di **€ 1.450,00** (euro millequattrocentocinquanta/00) pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;

4. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;

5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr